

**SERVIZI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO,  
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI  
ED ASSIMILATI E PER LE RACCOLTE  
DIFFERENZIATE**

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Obiettivi della gestione rifiuti
- Art. 2 Riferimenti normativi
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Oggetto del Regolamento
- Art. 5 Competenze del Comune
- Art. 6 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
- Art. 7 Classificazione dei rifiuti
- Art. 8 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani
- Art. 9 Rifiuti speciali e pericolosi
  - 9.1 Disposizioni di carattere generale
  - 9.2 Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi
  - 9.3 Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi
  - 9.4 Rifiuti sanitari pericolosi
- Art. 10 Particolari categorie di rifiuti
  - 10.1 Imballaggi
  - 10.2 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
  - 10.3 Rifiuti cimiteriali

## **CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI**

- Art. 11 Forme di gestione
- Art. 12 Obblighi e divieti
- Art. 13 Vigilanza del servizio
- Art. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 15 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
- Art. 16 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

### CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 17 Oggetto della raccolta differenziata

Art. 18 Finalità

Art. 19 Localizzazione siti e contenitori

Art. 20 Conferimento

- *Frazioni "organico" e "residua da smaltire" dei rifiuti solidi urbani*
- *Carta e cartoni*
- *Vetro e lattine*
- *Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica*
- *Rottami metallici*
- *Beni durevoli*
- *Legname e manufatti in legno esclusi gli scarti della lavorazione del legno*
- *Componenti elettronici*
- *Polistirolo espanso*
- *Films plastici*
- *Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili*
- *Rifiuti inerti*
- *Rifiuti vegetali*
- *Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti*

Art. 21 Rifiuti urbani pericolosi

- *Batterie e pile scariche*
- *Accumulatori al piombo esausti*
- *Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"*
- *Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati*
- *Lampade a scarica e tubi catodici*
- *Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico*
- *Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti*
- *Oli minerali e filtri usati*

Art. 22 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

Art. 23 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Art. 24 Trasporto allo smaltimento finale

Art. 25 Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata

## **CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

- Art. 26 Definizione
- Art. 27 Raccolta, spazzamento e trattamento
- Art. 28 Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 29 Cestini getta carta e porta rifiuti
- Art. 30 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.
- Art. 31 Raccolta rifiuti provenienti dai mercati
- Art. 32 Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati
- Art. 33 Potatura alberi, siepi ed arbusti
- Art. 34 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 35 Disposizioni per proprietari di animali domestici
- Art. 36 Volantinaggio
- Art. 37 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
- Art. 38 Educazione e informazione alla cittadinanza

## **CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

- Art. 39 Abbandono di rifiuti
- Art. 40 Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

## **CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 41 Sanzioni
- Art. 42 Tariffa
- Art. 43 Contributi CONAI
- Art. 44 Riferimento ad altri regolamenti
- Art. 45 Riferimento alla legge
- Art. 46 Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore.

Giugno 2007

### Articolo 1

#### Obiettivi della gestione rifiuti

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune di Vaprio d'Adda:

- a) informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento
- b) proporre azioni atte a:
  - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale
  - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale
  - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

### Articolo 2

#### Riferimenti normativi

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico - sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Codice dell'Ambiente) e fa riferimento per quanto invariato e ancora valido al D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) - attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – nonché al D.Lgs. n. 389/1997 (Decreto Ronchi bis) e alla Legge n. 426/1998 (Decreto Ronchi ter) e successive modifiche ed integrazioni.

Esso rimanda inoltre

- al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", aggiornata con modifiche apportate dal D.M. 09.01.2003 e D.M. 27.07.2004;

- Legge Regionale n. 26 del 12.12.2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- Legge Regionale n. 18 del 08.08.2006 di modifica alla Legge Regionale n. 26 del 12.12.2003;
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Legge 23 marzo 2001 n. 93 "Disposizioni in campo ambientale";
- al Codice della Strada, in particolare all'art. 25, 3° comma ed art. 68 del D.P.R. 6/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" che disciplina la collocazione dei cassonetti.

Recepisce infine le norme dello Statuto di adesione al "Consorzio Est Milanese Ambiente S.P.A..

### **Articolo 3**

#### **Principi generali**

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

Il Comune promuoverà con il C.E.M. Ambiente S.p.A. - se del caso, di concerto con l'eventuale Appaltatrice dei servizi e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente e delle associazioni di volontariato.

## **Articolo 4**

### **Oggetto del Regolamento**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento, nonché di ammasso e smaltimento, di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave
- c) le carogne e i seguenti altri rifiuti da aziende agricole: liquami, materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido
- e) i materiali esplosivi in disuso.

## **Articolo 5**

### **Competenze del Comune**

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui all'articolo 113, comma e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui al secondo comma dell'articolo "Classificazione dei rifiuti" del presente Regolamento
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo "Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani" del presente Regolamento
- c) i rifiuti e i fanghi di cui al punto 7 del 3° comma del citato articolo "Classificazione dei rifiuti".

Competono inoltre al Comune

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il D.Lgs. 152/2006 attribuisce al Gestore del servizio;

- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dal **Titolo II – Gestione degli imballaggi** del D.Lgs. 152/2006;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
- d) ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni (art. 198 c. 4 del d.Lgs. 152/2006), nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi necessari, nel caso in cui non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.

Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

## **Articolo 6**

### **Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti**

In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

#### *Materiali:*

- **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato A del D. Lgs. 152/2006, derivante da attività umana o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi;
- **frazione "umida"**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- **frazione "secca"** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione, ovvero da avviare allo smaltimento finale in discarica;
- **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione "organico" dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- **combustibile da rifiuti**: il combustibile recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **imballaggio**: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad



assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo, ai sensi della direttiva 2004/12/CE.

*Soggetti:*

- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

*Attività ed operazioni qualificanti:*

- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- **cernita:** le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- **trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
- **recupero:** le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono utilizzati per generare materie prime secondarie, combustibile o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici e, in particolare le operazioni previste nell'allegato C della IV parte del D.Lgs. 152/2006. Precisamente:
  - utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
  - sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali
  - sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ambiente
- **riciclaggio:** ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
- **riutilizzo:** ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- **reimpiego:** ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);

- **trattamento:** le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;
- **smaltimento:** le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **stoccaggio:** le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero;
- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
  1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
  2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità scelte dal produttore;
  3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità scelte dal produttore;
  4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali
- **isole ecologiche:** aree attrezzate secondo le più moderne tecnologie, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata
- **piattaforma ecologica di primo livello:** area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni di cui alla L.R. 26/2003, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità; il bacino di utenza non deve essere, di norma, inferiore a 10.000 abitanti
- **piattaforma ecologica di secondo livello:** area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma ecologica di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione "organico" costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

## Articolo 7

### Classificazione dei rifiuti

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art. 184 del Decreto Legislativo 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

***Sono rifiuti urbani:***

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 152/2006;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, diversi da quelli di cui ai punti 2, 3, 5.

***Sono rifiuti speciali*** quelli derivanti:

- 1) da attività agricole e agro-industriali;
- 2) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- 3) da lavorazioni industriali fermo restando quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, c. 1, lettera i;
- 4) da lavorazioni artigianali;
- 5) da attività commerciali;
- 6) da attività di servizio;
- 7) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- 8) da attività sanitarie;
- 9) i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 11) il combustibile derivato da rifiuti;
- 12) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

***Sono pericolosi*** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D alla quarta parte del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H, ed I alla medesima parte quarta.

## **Articolo 8**

### **Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani**

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, dell'Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 152/2006 - deve determinare *“ i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;”*.

In attesa di tale provvedimento i rifiuti speciali, che ai fini della raccolta e dello smaltimento vengono assimilati agli urbani, sono quelli qualitativamente e quantitativamente indicati nell'Allegato 1.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle adottate per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno stabilite in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

## **Articolo 9**

### **Rifiuti speciali e pericolosi**

#### ***9.1 - Disposizioni di carattere generale***

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:

- \* nel Decreto Legislativo 152/2006 “Codice dell'Ambiente”;
- \* nelle disposizioni regionali e provinciali.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di dichiarazione di Inizio Attività – ai sensi della L.R. n. 8 del 27 marzo 2007, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni, di cui all'art. 188 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 152/2006, approvate dall'Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.

### **9.2 – Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi**

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

- a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 152/2006 (art. 183, lettera m, punti 2 e 3) sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la cadenza dell'asportazione (\*);
- b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti
- c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

(\*) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

(Articolo 183 - 1° comma - lettera m)

..... omissis .....

- 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
  - 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure
  - 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure
  - 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
- 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
  - 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure
  - 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure
  - 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

.... omissis .....

### **9.3 - Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi**

Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.

È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

È altresì tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1ª categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

#### **9.4 - Rifiuti sanitari pericolosi**

Secondo la classificazione prevista dall'art. 2, lettere c) e d) del D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254, i rifiuti sanitari pericolosi sono distinti in :

– *rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo*

Tali rifiuti rientrano nella fattispecie dei rifiuti pericolosi: pertanto devono essere trattati e smaltiti osservando le prescrizioni già dettate al riguardo ai precedenti punti 9.1 - 9.2 - 9.3.

– *rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*

Per il loro trattamento - sterilizzazione, deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e smaltimento - trovano applicazione le norme di cui al capo II, Articoli da 7 a 11 del citato D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254 (cfr. Allegato 4).

### **Articolo 10**

#### **Particolari categorie di rifiuti**

##### **10.1 - Imballaggi**

La Parte Quarta - Titolo II° - gestione degli imballaggi del Decreto Legislativo n. 152/2006 ha disciplinato:

- l'ambito di applicazione;
- definizioni;
- criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio;
- obiettivi di recupero e di riciclaggio;
- obbligo dei produttori e degli utilizzatori.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura.

Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata

(Decreto Legislativo 152/2006, articolo 226, 2° comma).

### **STRALCIO D.Lgs. 152/2006, ART. 218**

- È definito "imballaggio": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- È definito "imballaggio per la vendita o imballaggio primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- È definito "imballaggio multiplo" o "secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- È definito "imballaggio per il trasporto" o "terziario" imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- È definito "imballaggio riutilizzabile": imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

### **10.2 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti**

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili

sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta, appositamente autorizzati, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs 152/2006, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro

### **10.3 - Rifiuti cimiteriali**

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali, così come definiti dal D.P.R. 15 luglio 2004 n. 254 e precisamente:

a) *"rifiuti da esumazione ed estumulazione"* (cfr. articolo 2, comma 1, lettera e, del D.P.R. citato), costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

Tali rifiuti devono essere confezionati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" ed avviati agli impianti di smaltimento autorizzati.

b) "*rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali*" (cfr. articolo 2, comma 1, lettera f del D.M. citato), costituiti da:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.

Tali rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Infine,

c) per gli *altri rifiuti* che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.



### **Articolo 11**

#### **Forme di gestione**

Le attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicitate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con una delle altre forme previste dall'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di appalto.

Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti appaltatori, l'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 152/2006.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite l'eventuale Appaltatrice, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori come previsto dal Decreto Legislativo 152/2006 (cfr. articoli 224 - 233) e con le Associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- con il CEM Ambiente S.p.A.;
- con l'Appaltatrice, approvate dal Comune e/o dal CEM Ambiente S.p.A.;
- direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Appaltatrice.

### **Articolo 12**

#### **Obblighi e divieti**

Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma ecologica comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.

È vietato conferire insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per le raccolte dei rifiuti.

In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 comma 4 del Decreto Legislativo n.

152/2006, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

### **Articolo 13**

#### **Vigilanza del servizio**

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio Ecologia del Comune, ai sensi dell'art. 198 del Decreto Legislativo 152/2006.

L'attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, e l'applicazione delle sanzioni previste spettano alla Polizia Locale e Ufficio Tecnico Ecologia nelle forme di legge.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

All'Amministrazione Provinciale spettano:

- \* il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 197 del Decreto Legislativo 152/2006, nonché l'attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

### **Articolo 14**

#### **Ordinanze contingibili ed urgenti**

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si potesse altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

## **Articolo 15**

### **Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature**

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori;
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

## **Articolo 16**

### **Tutela sanitaria del personale addetto al servizio**

Il personale addetto ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piattaforma ecologica comunale, di spazzatura delle vie e delle piazze, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- 1 - deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale riterrà necessari, almeno una volta all'anno;
- 2 - deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300.

## **CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

### **Articolo 17**

#### **Oggetto della raccolta differenziata**

La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dal Titolo II – Gestione dei rifiuti, art. 15 c. 2 della L.R. 26/2003 e s.m.i., ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 181 del Decreto Legislativo 152/2006, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali: vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica.

Fanno parte di questa seconda categoria: le pile scariche e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati, vernici, componenti elettronici, frigoriferi, televisori e monitor.

### **Articolo 18**

#### **Finalità**

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

## Articolo 19

### Localizzazione siti e contenitori

Qualora, per le raccolte differenziate, siano previsti appositi contenitori, il loro posizionamento sul territorio sarà disposto dall'Amministrazione Comunale.

Ove risulti conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati "*isole ecologiche*", dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.

Il conferimento dei rifiuti e dei materiali vari della raccolta differenziata, qualora avvenga con cassonetto, deve essere effettuato per le multi utenze con cassonetti comuni, il conferimento dovrà avvenire in prossimità dell'accesso carrabile.

**Non è consentito pertanto l'uso di singoli cassonetti nel caso di utenze plurime e/o condominiali, in particolare per l'umido, il vetro, le lattine.**

La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere possibilmente:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| • Frazione "umida"   | MARRONE                    |
| • Frazione "secca"   | SACCO PLASTICA TRASPARENTE |
| • Carta              | BIANCO                     |
| • Vetro              | VERDE                      |
| • Plastica           | SACCO PLASTICA TRASPARENTE |
| • Metalli            | AZZURRO                    |
| • Pile               | GRIGIO SU SUPPORTO VERDE   |
| • Medicinali scaduti | BIANCO CON CROCE ROSSA     |

## Articolo 20

### Conferimento

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare cattivi odori o dispersioni nell'ambiente.

I rifiuti non ingombranti, prodotti presso le abitazioni e gli insediamenti civili in genere, verranno normalmente conferiti in contenitori o in sacchi idonei.

I fabbricati devono disporre di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata atta ad ospitare i sacchi contenenti i rifiuti nei giorni che precedono la raccolta secondo quanto disposto dal Regolamento locale di igiene e in osservanza del Regolamento Edilizio.

Le canne di caduta sono vietate.

Per il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo devono essere osservate le norme di seguito riportate, relativamente a ciascuna tipologia.

Il conferimento dei rifiuti e dei materiali vari della raccolta differenziata, qualora avvenga con cassonetto, deve essere effettuato per le multi utenze, con cassonetti comuni, il conferimento dovrà avvenire in prossimità dell'accesso carrale.

**Non è consentito pertanto l'uso di singoli cassonetti nel caso di utenze plurime e/o condominiali, in particolare per l'umido, il vetro, le lattine.**

I contenitori a svuotamento manuale dovranno essere dotati di manico e/o idonee maniglie, ed avere un peso complessivo non superiore a 25 Kg.

Tutti i servizi sotto elencati, potranno a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere con conferimento oneroso per l'utente.

- ***Frazioni "umida" e "residua secca" dei rifiuti solidi urbani***

Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione della frazione "umida" dalla frazione "secca".

I rifiuti appartenenti alla frazione "**umida**" devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale (i contenitori a svuotamento manuale dovranno essere dotati di manico e/o idonee maniglie, ed avere un peso complessivo non superiore a 25 Kg).(MARRONE).

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione "umida", eventualmente chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale biodegradabile o comunque compatibile con impianti di compostaggio.

I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio alla Stazione Consortile di trasferimento/lavorazione indicata dal CEM Ambiente S.p.A..

I rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione "**secca**" verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene trasparenti.

Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - e quindi non considerabili rifiuti ingombranti - che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico all'Appaltatrice il contestuale asporto.

Anche i rifiuti appartenenti a questa frazione verranno trasportati alla Stazione Consortile di trasferimento/lavorazione indicata dal CEM Ambiente S.p.A..

- ***Carta e cartone***

La carta viene raccolta a domicilio, conferita dagli utenti ordinatamente confezionata e legata in pacchi oppure in scatole di cartone a perdere, o in sacchi di carta o in bidoni carrellabili (BIANCO).

Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni, questi ultimi opportunamente piegati e ridotti di volume.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.

La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio e con le associazioni di categoria specializzate.

- ***Vetro e lattine***

- *Vetro cavo*

La raccolta del vetro può essere organizzata:

- \* con ritiro a domicilio. Gli utenti conferiscono a bordo strada in contenitori di plastica, di adeguata capacità (VERDE).
- \* mediante conferimenti diretti alla Piattaforma ecologica comunale, in appositi contenitori.

- *Vetro in lastre*

La raccolta di rottami di lastre di vetro viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.

Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il CEM Ambiente S.p.A..

- ***Lattine di alluminio e/o banda stagnata***

Le lattine vengono raccolte a domicilio, conferite a bordo strada dagli utenti in contenitori rigidi, carrellabili oppure dotati di maniglie o manico (AZZURRO).

Gli utenti possono anche provvedere a conferimenti diretti presso la Piattaforma ecologica in apposito contenitore ivi posizionato.

Le lattine raccolte verranno trasportate a impianti di trattamento e recupero autorizzati.

- ***Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica***

I contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere trasparente, normalizzati da lt. 100.

La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.



- ***Rottami metallici***

La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica attrezzata per raccolte differenziate.

Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.

Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il CEM Ambiente S.p.A..

- ***Beni durevoli***

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- b) televisori
- c) computer
- d) lavatrici e lavastoviglie
- e) condizionatori d'aria
- f) componenti elettronici.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- \* ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero
- \* ad uno degli appositi centri di raccolta, oppure
- \* all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani: in quest'ultimo caso il conferimento potrà anche essere effettuato direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate,

I beni durevoli raccolti saranno avviati alla Stazione di trasferimento/lavorazione indicata dal CEM Ambiente S.p.A., oppure a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con quest'ultimo.

- ***Legname e manufatti in legno esclusi gli scarti della lavorazione del legno***

La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.

Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

- ***Componenti elettronici***

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale ed immesso in apposito cassonetto.

Il materiale sarà avviato a recuperatori autorizzati, convenzionati con il CEM Ambiente S.p.A. o indicati dallo stesso.

- ***Polistirolo espanso***

La raccolta separata di polistirolo espanso ed altri materiali espansi viene effettuata mediante l'utilizzo di grossi sacchi (big-bags) posizionati presso la Piattaforma ecologica attrezzata per raccolte differenziate.

Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.

Il materiale raccolto verrà conferito ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

- ***Films plastici***

I fogli di plastica inutilizzabili potranno essere conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale in un contenitore di adeguata capacità.

Il materiale raccolto verrà conferito ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

- ***Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili***

I rifiuti ingombranti, non ulteriormente differenziabili, non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale.

Il conferimento deve avvenire direttamente da parte degli utenti nel contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.

I materiali raccolti saranno avviati alla Stazione di trasferimento/lavorazione indicata dal CEM Ambiente S.p.A..

- ***Rifiuti inerti***

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi
- gli sfridi di materiale da costruzione
- i materiali ceramici cotti
- i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili
- le rocce e i materiali litoidi.

Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private possono essere conferite - **esclusivamente da privati cittadini** - alla Piattaforma ecologica comunale.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente presso idonea discarica per inerti.

Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento alla Piattaforma ecologica comunale, anche per quantità minime.

- ***Rifiuti vegetali***

La raccolta separata degli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato viene effettuata mediante conferimento nella vasca appositamente allestita presso la Piattaforma ecologica comunale.

Gli utenti vi provvedono direttamente.

Il materiale raccolto verrà inviato alla Stazione di trasferimenti/lavorazione indicata dal CEM Ambiente S.p.A..

- ***Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti***

I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

**Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta, mediante utilizzo di speciali contenitori in acciaio della capacità di circa 25 litri, messi a disposizione dal CEM Ambiente S.p.A..**

Per gli utenti privati, la raccolta avverrà mediante posizionamento, presso la Piattaforma ecologica comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvederanno al conferimento diretto e separato.

Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero o riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali di cui sopra è demandata al CEM Ambiente S.p.A. che vi provvede tramite apposito appalto a Ditta specializzata.

## **Articolo 21**

### **Rifiuti urbani pericolosi**

Nell'osservanza della normativa vigente, i rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato e non possono in alcun modo essere frammisti ai rifiuti urbani domestici.

Devono invece essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- ***Batterie e pile scariche***

La raccolta separata delle pile e batterie scariche viene effettuata mediante la dislocazione di idonei contenitori di colore grigio su supporto verde collocati sul territorio comunale, nonché presso la Piattaforma ecologica comunale.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto urbano pericoloso è demandata al CEM Ambiente S.p.A. che vi provvede tramite appalto a Ditta specializzata.

- ***Accumulatori al piombo esausti***

Gli accumulatori per auto esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso la Piattaforma ecologica comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio.

- ***Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"***

La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

- ***Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati***

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori in metallo, contrassegnati da colore bianco e croce rossa, all'esterno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale, nel cortile del palazzo Comunale e presso la Piattaforma ecologica comunale.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto pericoloso è demandata al CEM Ambiente S.p.A. che vi provvede tramite appalto a Ditta specializzata.

- ***Lampade a scarica e tubi catodici***

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in contenitori metallici di colore giallo, di progettazione e proprietà consortile, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento autorizzati.

- ***Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico***

Questa raccolta viene effettuata dal soggetto gestore del servizio, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Un idoneo contenitore è altresì posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale per conferimenti diretti.

Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

- ***Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti***

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento autorizzati.

- ***Oli minerali e filtri usati***

La raccolta degli oli minerali e dei filtri usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, con capienza massima di 500 litri e tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il CEM Ambiente S.p.A. si fa carico del successivo smaltimento tramite impresa convenzionata, aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Il conferimento dei rifiuti di cui agli artt. 20 e 21 in determinate situazioni legate alla frequenza e/o quantità potrà essere oneroso per l'utente.

## **Articolo 22**

### **Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata**

L'Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi relativi a rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Tale atto dovrà essere seguito da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

## **Articolo 23**

### **Criteri di organizzazione del servizio di raccolta**

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi idonei, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- aree a verde pubblico.

I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni non prima delle ore 20.00 del giorno precedente e fino alle ore 6.00 del giorno stabilito per la raccolta.

Nel caso di numerose utenze poste all'interno di grandi cortili o di aree private – che siano accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi – l'Amministrazione comunale potrà decidere che la raccolta venga fatta all'interno dei cortili medesimi.

L'Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- frazione "**UMIDA**" dei rifiuti urbani, per tutte le utenze: due volte alla settimana;
- restante parte dei rifiuti solidi urbani "**SECCO**", per tutte le utenze: una volta alla settimana;
- contenitori in "**PLASTICA**" per liquidi, per tutte le utenze: frequenza quindicinale;
- "**VETRO**" cavo, per tutte le utenze: frequenza settimanale;
- materiali in "**CARTA E CARTONE**" (materiali da conferire separati), per tutte le utenze: frequenza quindicinale;
- **LATTINE DI ALLUMINIO E/O BANDA STAGANTA E/O ACCIAIO**, per tutte le utenze: frequenza quindicinale;

## Articolo 24

### Trasporto allo smaltimento finale

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il

rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo "Principi generali" del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione ecc.).

## **Articolo 25**

### **Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata**

La Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n° 152, destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

Il Comune definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione.

La gestione della Piattaforma può essere affidata al CEM Ambiente S.p.A., a soggetti privati o ad Associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune.

## **CAPITOLO 4 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **Articolo 26**

#### **Definizione**

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

### **Articolo 27**

#### **Raccolta, spazzamento e trattamento**

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite impresa concessionaria e/o Cooperativa Sociale iscritta all'apposito Albo, entro il perimetro definito da apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a) le strade, portici, sottopassi e piazze comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti:
  - siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario;
  - siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 28**

#### **Modalità di svolgimento del servizio**

*1 - Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata*



Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, portici, sottopassi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

Le eventuali carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

I rifiuti raccolti verranno conferiti alla Stazione Consortile di trasferimento/lavorazione indicata dal CEM Ambiente S.p.A..

## *2 - Servizi accessori*

Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

- **Pulizia fontanelle:** il servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.
- **Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato:** il servizio di nettezza urbana è tenuto alla pulizia delle aree adibite a pubblico mercato.  
Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si provvederà all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.

- **Spurgo dei pozzetti stradali:** il Comune o l'Impresa incaricata provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupaie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

- **Estirpazione delle erbe:** periodicamente si provvederà alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

I vegetali provenienti dalle operazioni di cui sopra saranno conferiti presso la Piattaforma ecologica comunale.

L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

- **Sgombero della neve:** al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse

b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno delle proprietà, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei cittadini.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove - preferibilmente all'interno delle proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del servizio pubblico.

Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

## **Articolo 29**

### **Cestini getta carta e porta rifiuti**

Allo scopo di favorire il decoro e lo stato di pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori.

Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

L'Amministrazione Comunale e la Ditta incaricata del servizio raccolta rifiuti solidi urbani deve provvedere ad assicurare la vuotatura, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la pulizia degli stessi, nonché la costante pulizia delle aree circostanti.

In determinati luoghi ad elevata frequenza pedonale e richiedenti un particolare decoro, è possibile installare appositi contenitori atti alla diversificazione dei rifiuti ed alla conseguente realizzazione di raccolte differenziate.

## **Articolo 30**

### **Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, mercatini e fiere, feste danzanti /popolari**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, mercatini e fiere, feste danzanti/popolari devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Sarà cura degli organizzatori delle manifestazioni installare idonei contenitori per raccogliere separatamente i rifiuti, secondo le modalità stabilite nell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale per le manifestazioni stesse.

Ove possibile l'Amministrazione Comunale fornirà idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti previo deposito cauzionale, di importo pari al costo di ciascun contenitore richiesto, che verrà svincolato alla riconsegna degli stessi.

Si precisa inoltre che ogni servizio aggiuntivo richiesto resta a carico degli organizzatori delle manifestazioni.

Nell'ambito della gestione ecocompatibile delle feste e sagre popolari e delle manifestazioni in genere, stante il divieto assoluto da smaltire il rifiuto prodotto con parte organica superiore al 5% nei termovalorizzatori e nelle discariche controllate, necessariamente si dovrà utilizzare il kit di stoviglie biodegradabili e compostabili in amido di mais, da conferire nella frazione "umida".

I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite convenzione con il servizio.

Viene chiesto il versamento di un importo a titolo di cauzione, a garanzia della corretta conduzione igienico-sanitaria dell'area occupata .

La cauzione viene restituita al termine della sosta, dopo ispezione effettuata dal Comando di Polizia Locale.

### **Articolo 31**

#### **Raccolta rifiuti provenienti dai mercati**

I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti;
- b) frazione "organico" e frazione "secca", separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- c) altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

### **Articolo 32**

#### **Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati**

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono:

- prevenire il formarsi, su detti terreni, di impaludamenti e inquinamenti.

A tale scopo essi devono dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione;

- conservarli costantemente liberi dalla formazione di vegetazione spontanea che possa creare ostacolo o disturbo al transito pedonale e/o alla circolazione veicolare, nonché condizioni pregiudizievoli per la salute o l'igiene pubblica;
- mantenerli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedessero e l'accumulo diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.

Trascorso tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in loro danno, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

### **Articolo 33**

#### **Potatura alberi, siepi ed arbusti**

Ai frontisti è fatto obbligo di mantenere entro il limite della proprietà prospettante le strade i rami - di alberi, siepi ed arbusti - posti ad un'altezza inferiore a mt. 5, salvo quanto diversamente stabilito per le aree in zona a tutela ambientale; i rami sporgenti al di sopra di tale altezza potranno essere mantenuti se aventi pregio estetico e se non costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica.

### **Articolo 34**

#### **Carico e scarico di merci e materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

### **Articolo 35**

#### **Disposizioni per proprietari di animali domestici**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi e aree a verde in genere, sono tenute ad evitare che gli animali imbrattino i luoghi predetti e, qualora ciò avvenisse, a raccoglierne le deiezioni.

A tale scopo è fatto obbligo di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le feci, di introdurle in contenitori chiusi e di depositare questi ultimi nei cestini stradali porta rifiuti.

### **Articolo 36**

#### **Volantinaggio**

È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

### **Articolo 37**

#### **Disposizioni per esecutori di interventi edilizi**

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo.

È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochino imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri ed a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

### **Articolo 38**

#### **Educazione e informazione alla cittadinanza**

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune - eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi o con il CEM Ambiente S.p.A. - tramite i servizi comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

## **CAPITOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

### **Articolo 39**

#### **Abbandono di rifiuti**

Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 152/2006, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi di urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il Gestore del servizio. A tale fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

### **Articolo 40**

#### **Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi contaminati**

(l'applicazione della norma è soggetta alla emanazione del Decreto Ministeriale sulla contaminazione dei suoli)

I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati sono disciplinati dal Titolo V – Bonifica dei siti contaminati – del D.Lgs. 152/2006.

Il Sindaco, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, individua l'Ufficio comunale competente a coordinare tutti gli adempimenti, di competenza comunale, in materia di bonifica dei luoghi contaminati.

Sono attribuiti in particolare all'Ufficio le seguenti funzioni:

- riceve le autocertificazioni previste dall'art. 242 del Decreto Legislativo 152/2006 relative rispettivamente alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto e attuale di inquinamento e agli interventi di messa in sicurezza adottati
- riceve la comunicazione prevista dall'art. 242 del citato decreto legislativo, relativa alla segnalazione di siti inquinati e istruisce tutti gli atti rivolti alla adozione del provvedimento di diffida nei confronti del responsabile perché adotti le misure per la



messa in sicurezza del luogo e presenti il progetto di bonifica da depositare presso la Regione e Enti competenti

- cura l'istruttoria del procedimento per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica e per il ripristino ambientale dell'area
- cura l'istruttoria del procedimento per il rilascio del parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione
- comunica alla Regione e Provincia i siti nei quali sono accertati, nell'esercizio delle sue funzioni, i livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione.

Il responsabile dell'ufficio e il responsabile del procedimento individuato, partecipa alla conferenza di servizi per l'esame della situazione e per la predisposizione di tutti gli atti necessari.

Alla conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di bonifica partecipano i funzionari degli uffici comunali competenti e i funzionari incaricati degli altri enti competenti.

## **CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 41**

#### **Sanzioni**

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dall'allegato 2 al presente Regolamento. Le suddette sanzioni sono applicate dai competenti Uffici di Polizia Locale e Ufficio Tecnico Ecologia nelle forme di Legge.

### **Articolo 42**

#### **Copertura dei costi**

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, saranno coperti mediante contribuzione determinata annualmente da apposito atto deliberativo comunale sulla base delle normative in vigore.

### **Articolo 43**

#### **Contributi CONAI**

I contributi che il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 44**

#### **Riferimento ad altri regolamenti**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

## **Articolo 45**

### **Riferimento alla legge**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.

## **Articolo 46**

### **Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della delibera di adozione, come previsto dallo Statuto del Comune.

## **RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sono da considerare assimilati agli urbani i rifiuti di cui in appresso, rispondenti alle seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:

### **1. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ**

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b);
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura o di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

## 2. CARATTERISTICHE DI QUANTITÀ

- Produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata da attività artigianali, agricole, commerciali, e di servizio non superiore a **10 Kg/mq**, ovvero **0,1 mc/mq**;
- Residui derivanti da potatura e/o falciatura, anche se svolte in superfici costituenti pertinenza o accessorie di superfici soggette a tassa, qualora la quantità media giornaliera non sia superiore a **40 kg/giorno**;
- Beni durevoli (televisori, frigoriferi, lavatrici, ecc.) **n. 1 conferimento all'anno** per tipologia e per ciascun nucleo familiare.

## 3. CASO PARTICOLARE

I cittadini residenti nel Comune, che pur esercitando attività artigianali non abbiano nel territorio del Comune stesso superfici tassabili per la loro attività, possono conferire i rifiuti di loro produzione alla Piattaforma ecologica comunale solo a seguito di specifica autorizzazione, sancita da apposita convenzione onerosa stipulata con il Comune.

**ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E  
RELATIVE SANZIONI COMMUNICABILI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Disposizioni stabilite dalla Legge 689/1981**

<b>VIOLAZIONI</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>Riferimenti Legislativi</b>
1 Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi	da €. 25 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
2 Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	da €. 25 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
3 Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	da €. 100 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
4 Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.)	da €. 100 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
5 Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi	da €. 100 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
6 Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva	da €. 100 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
7 Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori	da €. 100 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
8 Conferimento diretto in modo improprio	da €. 25 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
9 Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta	da €. 25 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
10 Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici	da €. 25 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
11 Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani	da €. 50 a €. 500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000

VIOLAZIONI	SANZIONI		Riferimenti Legislativi
12 Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori	da €. 50 a €. 500		Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
13 Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie	da €. 100 a €. 500		Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
14 Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di utenti privati - rifiuti non pericolosi e non ingombranti  - rifiuti pericolosi	da €. 25 a €. 155 più spese rimozione / ripristino  da €. 105 a €. 620 più spese rimozione / ripristino		Art. 192 c.1 + 3 e 255 c.1 (v. Allegato 3) D.Lgs. 152/2006  Art. 192 c.1 + 3 e 255 c.1 (v. Allegato 3) D.Lgs. 152/2006
15 Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati.	da €. 105 a €. 620 più spese rimozione / ripristino		Art. 192 c. 2 + 3 e 255 c.1 (v. Allegato 3) D.Lgs. 152/2006
16 Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all'ambiente o comunque pericolo	da €. 200 a €. 500		Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
17 Cernita dei rifiuti	da €. 100 a €. 500		Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
18 Intralcio al servizio	da €. 100 a €. 500		Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
19 Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato	da €. 100 a €. 500		Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
20 Mancata pulizia di terreni e aree	da €. 100 a €. 500		Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
21 Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	da €. 100 a €. 500		Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000

VIOLAZIONI		SANZIONI		Riferimenti Legislativi	
22	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	da €.	100 a €.	500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
23	Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	da €.	100 a €.	500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
24	Mancata rimozione deiezioni animali domestici	da €.	50 a €.	500	Ord. N. 54 del 11.05.2007
25	Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	da €.	100 a €.	500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
26	Sollevamento polvere e molestie	da €.	100 a €.	500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
27	Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve	da €.	50 a €.	500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
28	Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali	da €.	100 a €.	500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
29	Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate	da €.	100 a €.	500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
30	Gestione centro raccolta e rottamazione senza autorizzazione o contravvenendo alle prescrizioni di legge	da €.	100 a €.	500	Art. 7/bis D.Lgs. 267/2000
31	Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani	da €.	103 a €.	619	Art. 226 c.2 e 255 c.1 (v. Allegato 3) D.Lgs. 152/2006
32	Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti	da €.	103 a €.	619	Art. 227 c.1 lett. A) e 255 c. 1 (v. Allegato 3) D.Lgs. 152/2006



**STRALCIO DAL D. Lgs. 3 APRILE 2006 N° 152****ART. 192  
(divieto di abbandono)**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

**ART. 226  
(divieti)**

1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, e' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.
3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/ 13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto.
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:
  - a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

#### **ART. 227**

(rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/9+5/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (\*);

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.

#### **(\*) Art. 44**

*Beni durevoli*

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
  - a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4
  - b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
  - c) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni;
  - d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
  - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
  - b) televisori;
  - c) computer;
  - d) lavatrici e lavastoviglie;
  - e) condizionatori d'aria.

**ART. 255**  
**(abbandono di rifiuti)**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

**STRALCIO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 2003 N° 254**  
**Capo II – Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**

**Capo II**

**Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**

**Art. 7**

**Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove e' ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti gia' in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. La convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorita'.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalita' ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorita' competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:
  - a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
  - b) quantita' giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
  - c) data del processo di sterilizzazione.

**Art. 8**

**Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**

1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta: «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo». Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

- a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
- b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
- c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;
- d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che puo' prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

#### **Art. 9**

#### **Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati**

1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovra' essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19 12 10.
5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, di cui ai commi 3 e 4, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovra' essere aggiunta la data della sterilizzazione.
6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.
7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

#### **Art. 10**

#### **Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:
  - a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e' ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
  - b) in impianti di incenerimento dedicati.

4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un rischio infettivo.

#### **Art. 11**

#### **Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati**

1. I rifiuti sanitari sterilizzati:

- a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
- b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
- c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, ne' impianti di produzione di CDR, ne' impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, ne' impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione ha validita' temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale